



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



COMMISSIONE ACCERTAMENTO

Riapertura dei termini per assegnazione e cessione dei
beni ai soci e novità in materia di disciplina delle società
di comodo (società immobiliari ed holding di famiglia)

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025

Convegno di formazione professionale continua

Roma 12 /05 /2025



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



AGENDA

Introduzione

Dott. Gianluca Marini - Presidente Commissione Accertamento - ODCEC Roma

Dott. Goffredo Hinna Danesi- Vice-Presidente Commissione Accertamento - ODCEC Roma

Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci

Soggetti interessati e beni oggetto delle operazioni

La tassazione agevolata ed il calcolo dell'imposta sostitutiva

La cessione agevolata versus Assegnazione agevolata

Gli effetti dell'assegnazione sul socio e sulle distribuzioni di utili e riserve

Aspetti contabili, tempistiche e versamenti

L'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale e la trasformazione nella società semplice

Dott.ssa Tiziana Iannace - Commissione Accertamento - ODCEC Roma

Dott.ssa Paola Bonato - Commissione Accertamento - ODCEC Roma

L'evoluzione della situazione della disciplina delle società di comodo

Quale disciplina per chi non aderisce alla nuova assegnazione agevolata dei beni

La disciplina delle società di comodo è ancora attuale? L'impatto della crisi post-pandemica

L'abolizione della fattispecie delle società in perdita sistematica

La normativa, prassi e orientamenti giurisprudenziali. Interpello probatorio. Gli ultimi interpelli

Il punto sulle cause di esclusione e di disapplicazione e l'impatto degli ISA

Dott. Nicola Reale - Funzionario Agenzia Entrate* Commissione Accertamento - ODCEC Roma

Dott. Mauro della Porta - Commissione Accertamento - ODCEC Roma

* Intervento svolto in via personale

MISSION - COMMISSIONE ACCERTAMENTO

Trasversalità, evoluzione e collaborazione.

Trasversalità: la Commissione, costituita da dottori commercialisti, da avvocati e da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, intende esercitare un ruolo *trasversale* tra le imposte dirette ed indirette nella ricognizione, approfondimento e formazione della complessa disciplina dell'accertamento tributario.

Evoluzione: IL campo di indagine non si limita alla legislazione corrente ma intende cogliere le tendenze *evolutive* (es. l'uso dell'IA nel campo dell'accertamento tributario) e le prossime sfide che attendono imprese ed amministrazione fiscale (es. delega fiscale di prossima approvazione parlamentare).

Collaborazione: con le altre commissioni sia delle Il.DD che Indirette e con le Commissioni Contenzioso e Riscossione.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



COMPONENTI E MEMBRI ESTERNI - COMMISSIONE ACCERTAMENTO

Dott. Gianluca Marini - Presidente Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott. Goffredo Hinna Danesi- Vice-Presidente Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott.ssa Tiziana Iannace - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott.ssa Anna Flavia D'Alfonso - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott. Nicola Reale - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott. Mauro della Porta - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott. Giuseppe D'Agostino - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Avv. Pietro Rossomando - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott.ssa Debora Frezzini - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott.ssa Paola Bonato - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott.ssa Paolo Maria Ciabattoni - Commissione Accertamento - ODCEC Roma
Dott. Cesare Gattegna - Commissione Accertamento - ODCEC Roma



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci

***Soggetti interessati e beni oggetto delle operazioni
La tassazione agevolata ed il calcolo dell'imposta sostitutiva
La cessione agevolata versus Assegnazione agevolata***

Paola Bonato Commissione Accertamento, ODCEC Roma

Roma 12 05 2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Fonti normative e Prassi di riferimento

Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025):

- i commi da 31 a 36 dell'art. 1 disciplinano l'**Assegnazione Agevolata ai Soci**, la cessione agevolata ai soci e la trasformazione agevolata delle società di gestione in società semplici
- il comma 37 disciplina l'**Estromissione dei beni delle imprese individuali**

Al momento la prassi di riferimento è riconducibile ai chiarimenti emessi per le precedenti analoghe norme agevolative, le più recenti:

- Circolare 26/E del 01.06.2016
- Circolare 37/E del 16.09.2016



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La Legge di Bilancio 2025 Art. 1, commi 31-36 in breve

La norma prevede agevolazioni fiscali temporanee per le assegnazioni o cessioni, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, nonché per la trasformazione delle società di gestione immobiliare in società semplici e l'estromissione dei beni dall'impresa individuale.

L'agevolazione consiste:

- nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sulle plusvalenze realizzate dalle società e sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- nella possibilità di utilizzare il valore catastale degli immobili anziché il valore normale per la determinazione delle plusvalenze che rappresentano la base imponibile dell'imposta sostitutiva;
- nella riduzione dell'imposta di registro proporzionale;
- nell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Le agevolazioni si applicano alle operazioni concluse entro il 30 settembre 2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Articolo 1 comma 31 L.207/2024

« Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'[articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 32 a 36 del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici. »



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Soggetti interessati

Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società in accomandita per azioni



Residenti in Italia

Sono altresì richiamate dalla Circolare 26/2016 le:

- società di armamento
- società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali
- società in liquidazione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Soggetti esclusi

La Circolare 26/2016 specifica che la disciplina non si applica ai seguenti soggetti in quanto esclusi dal tenore letterale della norma:

- Enti non commerciali (es. società cooperative)
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti nel territorio dello Stato



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Soggetti interessati: i beneficiari delle agevolazioni

La norma prescrive che le agevolazioni si applicano alle operazioni concluse a **favore dei soci** alla data del 30 settembre 2025 a condizione che:

- i soci siano iscritti nel libro soci (ove prescritto) al 30 settembre 2024;
- i soci siano stati iscritti a libro soci (ove prescritto) entro il 31 gennaio 2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2024.

La **Circolare 26/2016** specifica che relativamente alle società di persone (non obbligate alla tenuta del libro soci l'identità dei soci alla data del 30 settembre 2024 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Soggetti interessati: la qualifica di socio beneficiario

La Circolare 26/2016 specifica che l'agevolazione si applica anche:

- a soci beneficiari diversi dalle persone fisiche
- a soci beneficiari non residenti nel territorio dello Stato
- al nudo proprietario nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto
- al socio effettivo se le azioni o quote sono intestate a società fiduciarie
- agli assegnatari eredi anche se succeduti al socio dopo il 30 settembre 2024



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Beni oggetto delle operazioni di assegnazione agevolata

La norma prevede come agevolabili i beni:

- immobili (terreni e fabbricati) diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa
- mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività di impresa



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Beni immobili oggetto delle operazioni di assegnazione agevolata

La Circolare 26/2016 precisa che sono assegnabili in modo agevolato:

- gli immobili strumentali per natura, sempreché concessi in locazione, comodato o comunque non direttamente utilizzati dall'impresa
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. «beni merce»)
- gli immobili che concorrono a formare il reddito di impresa ex art. 90 TUIR c.d. Immobili «Patrimonio»

La Circolare chiarisce che rientrano nell'agevolazione anche gli immobili per i quali si è ottenuto il cambio di destinazione d'uso effettuato in prossimità della data di assegnazione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Beni oggetto delle operazioni di assegnazione agevolata

La Circolare 26/2016 precisa che **non sono agevolabili**:

- gli immobili i quali pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, **sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore**
- gli immobili locati a terzi laddove accanto alla mera percezione di canoni relativi ad una pluralità di immobili venga svolta attività di offerta di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso (es. villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La tassazione agevolata ed il calcolo dell'imposta sostitutiva: aliquote e modalità di applicazione , valutazione alternativa riserve in sospensione d'imposta «affrancamento straordinario» dlgs 192 13/12/2024

Comma 32, art. 1 L. 207/2024

«32. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento»



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La tassazione agevolata ed il calcolo dell'imposta sostitutiva: la base imponibile

Comma 33, art. 1 L. 207/2024

“ Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del [comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'[articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti. “



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Tassazione agevolata: imposte dirette e IRAP (comma 32, articolo 1 L. 207/2025)

Imposta sostitutiva II.DD e IRAP



- Aliquota all'8%
- Aliquota al 10,50% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti (verifica sul periodo 2022/2024)
- Aliquota al 13% nel caso in cui l'operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d'imposta



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Tassazione agevolata: imposte indirette (comma 35, articolo 1 L. 207/2025)

Imposte indirette



- Imposta di registro ridotta alla metà
- Imposta ipotecaria applicata in misura fissa di Euro 200
- Imposta catastale applicata in misura fissa di Euro 200



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Focus possibile applicazione dell'affrancamento straordinario sulle riserve in sospensione d'imposta ex art 14 dlgs 192 13/12/2024

“I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi”.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

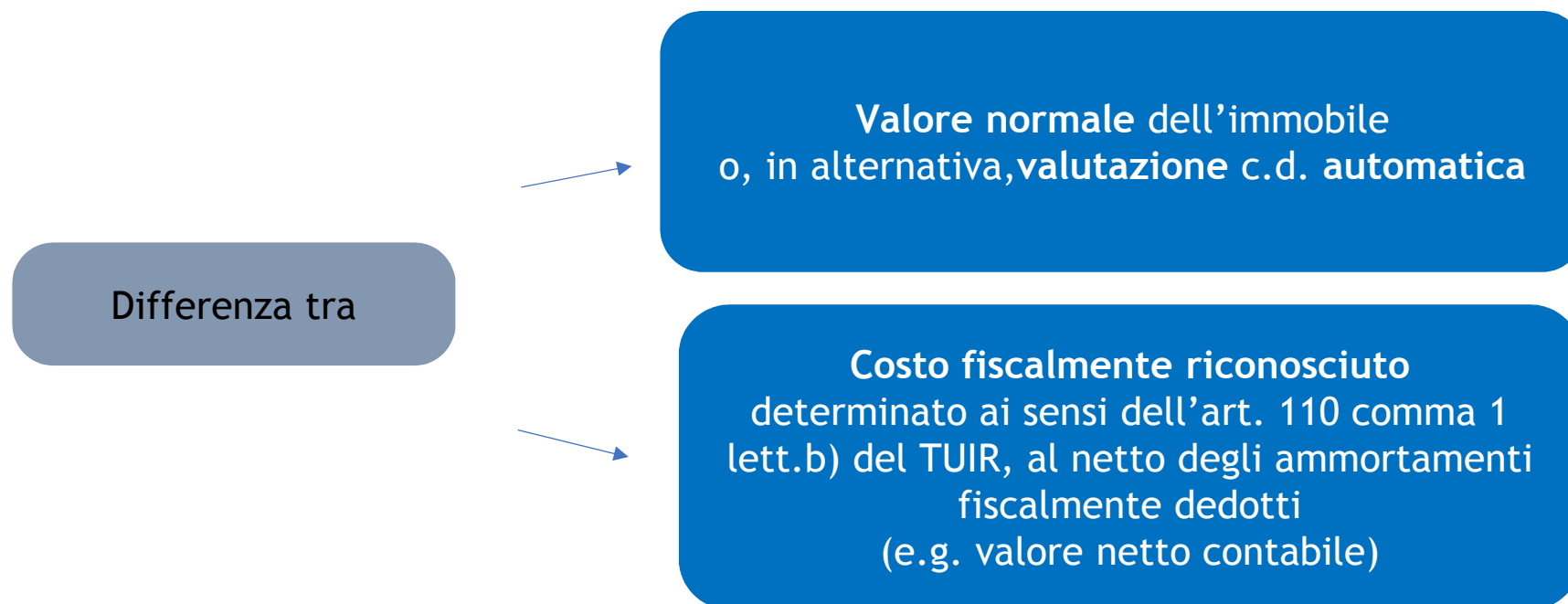


Caratteristiche delle riserve e modalità di affrancazione

- le **riserve** che possono essere affrancate sono quelle **vincolate in base a disposizioni fiscali che riguardano le imposte sui redditi e l'IRAP**;
- le riserve in sospensione oggetto di affrancamento devono figurare nel bilancio in corso al 31 dicembre 2023 (bilancio 2023 per i soggetti solari);
- l'importo affrancabile massimo è quello indicato nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (bilancio 2024 per i soggetti solari);
- Le riserve in sospensione d'imposta possono essere **affrancate totalmente o parzialmente**, inoltre sembrerebbe che, in caso di più riserve in sospensione d'imposta, il contribuente abbia la facoltà di decidere quali riserve affrancare;
- l'affrancamento avviene mediante applicazione di un'**imposta sostitutiva del 10%**, la quale sostituisce le imposte sui redditi e l'IRAP;
- l'imposta sostitutiva deve essere **indicata nella dichiarazione fiscale** ed è versata in **4 rate di pari importo** alla data di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi.



Calcolo dell'imposta sostitutiva: La determinazione della base imponibile





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Calcolo dell'imposta sostitutiva: determinazione del valore normale

Il valore normale può
essere determinato
da:

Perizia da parte di un tecnico

Valutazione da parte di un'agenzia immobiliare

I valori della Banca Dati OMI non sono sostitutivi della stima puntuale del valore del singolo immobile seppure possono essere di ausilio per la stessa



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Calcolo dell'imposta sostitutiva: la valutazione c.d. automatica

E' prevista la facoltà dell'utilizzo della valutazione c.d. automatica vale a dire, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto **dei moltiplicatori** determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del TUR - DPR 131/1986

I moltiplicatori sono stati più volte aggiornati. Dopo l'ultima modifica del 2006 i coefficienti rivalutati sono i seguenti:

- Terreni: coefficiente 112,5
- Immobili categoria A/10 e D: coefficiente 63
- Immobili categoria C/1 e E: coefficiente 42,84
- Tutti gli altri fabbricati: coefficiente 126
- Immobili categoria B : coefficiente 176,40
- Fabbricati «prima casa» coefficiente 115,5



La Cessione agevolata versus Assegnazione agevolata

Le caratteristiche della cessione agevolata sono pressoché identiche all'assegnazione agevolata per quanto riguarda:

Soggetti interessati

Immobili oggetto di cessione

Termine di perfezionamento dell'operazione

Base imponibile dell'imposta sostitutiva



Cessione agevolata versus assegnazione agevolata

Vantaggi per la società della cessione agevolata	Vantaggi per il socio nella cessione	Svantaggi per il socio nella cessione
La cessione è un'operazione meno complessa della assegnazione Consente di creare liquidità nelle casse sociali in ipotesi di pagamento del prezzo Non si realizzano utilizzi delle riserve in sospensione Non ci sono criticità connesse alla capienza del patrimonio netto	Mancato versamento del prezzo in caso di compensazione con crediti per finanziamenti Non si determina alcun reddito di capitale in capo al socio	Per il socio acquirente: esborso finanziario in assenza di compensazione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci

Effetti fiscali sul socio, Aspetti contabili, tempistiche e versamenti

Tiziana Iannace, Commissione Accertamento, ODCEC Roma

Roma 12 05 2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Effetti dell'assegnazione sul socio

Comma 34, articolo 1, L. 207/2024

*«Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere **umentato** della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari **non si applicano** le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'art. 47 TUIR- DPR 917/1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute»*



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Effetti dell'assegnazione sul socio

La Circolare 26/2016 prevede che l'obiettivo della norma è quello di assegnare i beni consentendo il pagamento di un'imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale dei beni e il costo fiscalmente riconosciuto «*che chiuda fino a concorrenza dell'ammontare tassato qualsiasi debito tributario sia in capo alla società che in capo al socio*».

Quindi, il pagamento da parte della società è definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione (si verifica, come si vedrà, anche per le trasformazioni agevolate in società semplici) fino a concorrenza dell'ammontare tassato.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Effetti dell'assegnazione sul socio

Come richiamato dalla **Circolare 26/2016** «*l'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla **distribuzione di capitale o di riserve di capitale** ovvero alla **distribuzione di utili o di riserve di utili** mediante l'attribuzione di un bene*»

Possono verificarsi tre casi, esaminati dettagliatamente nelle slide che seguono:

- assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale
- assegnazione agevolata con riduzione di riserve di utili
- assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale e di utili



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Effetti dell'assegnazione sul socio: annullamento di riserve di capitale

L'assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione di patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale conseguente al trasferimento della proprietà dei beni dalla società al socio.

Il riconoscimento del maggior valore fiscale del bene in capo al socio (derivante dal pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società) comporta la rideterminazione del costo della partecipazione che dovrà essere incrementato del maggior valore affrancato e ridotto in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Esempio. Effetti dell'assegnazione sul socio: riduzione di riserve di capitale

Partecipazione di un socio in una società di capitali che assegna il bene annullando riserve di capitale, in ipotesi di determinazione della plusvalenza al valore catastale

Valore normale dei beni assegnati 100

Valore catastale 90

Valore fiscale del bene ante assegnazione 70

Costo della partecipazione del socio ante assegnazione 60

Valore delle riserve di capitale annullate 100

Differenza su cui applicare l'imposta sostitutiva $(90-70)=20$

Dopo l'assegnazione la situazione in capo al socio assegnatario è:

costo della partecipazione post assegnazione -10 $(60+20)-90$

differenza da assoggettare a tassazione 10 $90-(60+20)$ ovvero eccedenza del valore catastale rispetto al costo della partecipazione ante assegnazione ridotto della sostitutiva

costo fiscale del bene in capo al socio post assegnazione 90 $(60+30=90)$ ovvero pari al valore catastale del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'imposta sostitutiva.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Esempio. Effetti dell'assegnazione sul socio: riduzione di riserve di utili

Partecipazione di un socio in una società di capitali che assegna il bene annullando riserve di utili, in ipotesi di determinazione della plusvalenza al valore catastale

Valore normale dei beni assegnati 100

Valore catastale 90

Valore fiscale del bene ante assegnazione 70

Costo della partecipazione del socio ante assegnazione 30

Valore delle riserve di utili annullate 100

Differenza su cui applicare l'imposta sostitutiva $(90-70)=20$

Dopo l'assegnazione la situazione in capo al socio assegnatario è:

costo della partecipazione post assegnazione 30

differenza da assoggettare a tassazione come dividendo: 70 $(90-20)$ ovvero valore catastale al netto della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva

costo fiscale del bene in capo al socio post assegnazione 90 $(60+30=90)$ ovvero pari al valore catastale del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'imposta sostitutiva.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Esempio. Effetti dell'assegnazione sul socio: riduzione di riserve di utili e di capitale

Partecipazione di un socio in una società di capitali che assegna il bene annullando di pari importo riserve di utili (50) e riserve di capitale (50), in ipotesi di determinazione della plusvalenza al valore catastale

Valore normale dei beni assegnati	100	Valore catastale 90
Valore fiscale del bene ante assegnazione	70	Costo della partecipazione del socio ante assegnazione 55
Valore delle riserve di utili annullate	50	
Valore delle riserve di utili annullate	50	Differenza su cui applicare l'imposta sostitutiva $(90-70)=20$

Dopo l'assegnazione la situazione in capo al socio assegnatario è:

costo della partecipazione post assegnazione 20 $(55+10-45)$

differenza da assoggettare a tassazione come dividendo 35 $(45-10)$ ovvero metà del valore catastale al netto della metà della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva

costo fiscale del bene in capo al socio post assegnazione 90 $(60+30=90)$ ovvero pari al valore catastale del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'imposta sostitutiva.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Effetti dell'assegnazione al socio della distribuzione di utili e riserve di utili

L'assegnazione del bene al socio nel contesto della distribuzione di utili determina reddito imponibile secondo la disciplina dell'artt. 47,59 e 89 del TUIR; in base alle disposizioni agevolative della L 207/2024, l'Agenzia delle entrate (circ. 26/E del 2016 e circ. 37/e del 2016) ha chiarito che occorre scomputare le imposte sostitutive pagate dalla società

- $UTILE\ DEL\ SOCIO = VALORE\ BENE - BASE\ IMPONIBILE\ IMPOSTA\ SOSTITUTIVA$

Se vengono distribuite riserve in sospensione d'imposta affrancate versando imposta sostitutiva del 13% anche queste vanno scomputate dalla base imponibile dell'utile

Aspetti contabili: premessa

In via generale va ricordato che se la Società delibera di distribuire ai soci riserve di patrimonio netto o il capitale sociale, per importo corrispondente al valore dell'immobile da distribuire ai soci:

- la tassazione dell'assegnazione dell'immobile al socio non avviene secondo il **regime ordinario** (Valore di Mercato - costo fiscalmente riconosciuto = PLUSVALENZA rilevante ai fini IRES e IRAP),
- ma secondo il **regime agevolato soggetto** all'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione - 2022/2024) su **base imponibile agevolata** (comma 31 art 1) da calcolarsi sul valore catastale dell'immobile, sul valore di mercato o su un valore intermedio a scelta della società, comunque non inferiore al **minore** tra normale e catastale
- la plusvalenza/minusvalenza non assume rilevanza fiscale (circolare n. 26/E del 2016)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Esempio. Aspetti contabili



Ipotizziamo una società costituita da 2 soci al 50%

- al socio A assegniamo Denaro
- al Socio B Immobile

Dobbiamo annullare riserve di utili di pari Importo

- Riserve di Utili 200.000

Delibera distribuzione utili

RISERVE DI UTILI a	DIVERSI	200.000
	SOCIO A C/DIVIDENDI	100.000
	SOCIO B C/DIVIDENDI	100.000

Il valore normale dell'immobile assegnato al socio può essere:

- pari al suo valore netto contabile
- superiore al valore netto contabile
- inferiore al valore netto contabile



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Esempio (segue): Aspetti contabili

Il Valore Normale del Bene Assegnato al Socio può essere:

Pari al suo valore netto contabile

SOCIO B C/DIVIDENDI A IMMOBILE	100.000,00
--------------------------------	------------

Superiore al valore netto contabile

SOCIO B C/DIVIDENDI A DIVERSI	100.000,00
-------------------------------	------------

IMMOBILE	80.000,00
----------	-----------

PLUSVALENZA	20.000,00
-------------	-----------

Inferiore al valore netto contabile

DIVERSI	A IMMOBILE	120.000,00
---------	------------	------------

SOCIO B C/DIVIDENDI	100.000,00
---------------------	------------

MINUSVALENZA	20.000,00
--------------	-----------

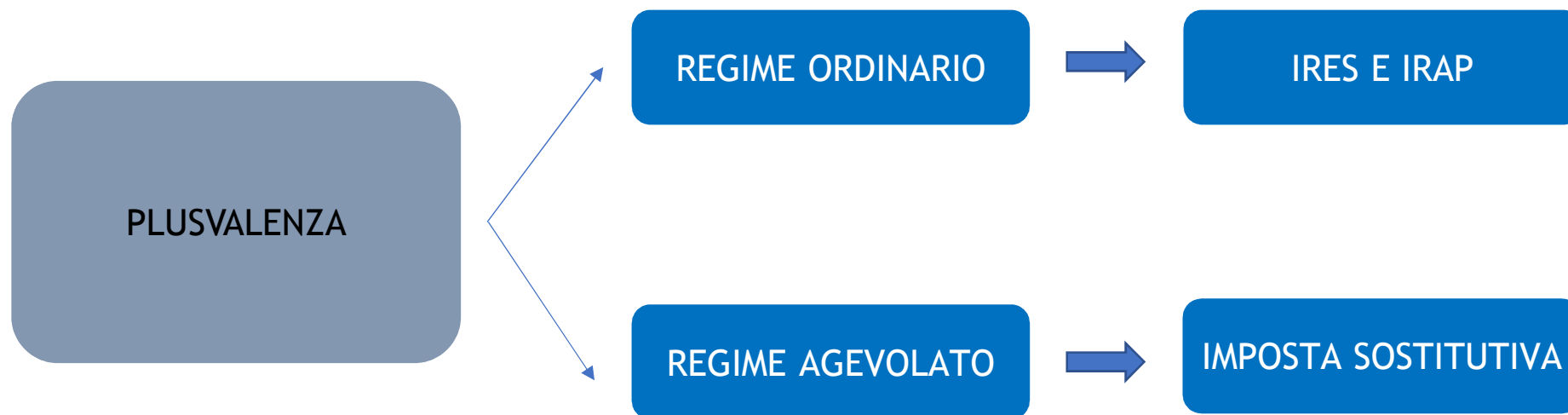


Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Tassazione della Società





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Modello Unico Redditi 2025

SEZIONE XXIV				
Assegnazione o cessione di beni ai soci				
RQ94	Beni immobili	Valore normale 1 _____ ,00	Costo Fiscale 2 _____ ,00	Differenza 3 _____ ,00
RQ95	Beni mobili	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00
RQ96	Totale	Imponibile 1 _____ ,00	Società non operative 2 _____ ,00	Imposta sostitutiva 3 _____ ,00
RQ97	Riserve in sospensione	Imponibile 1 _____ ,00	Aliquota 13%	Imposta sostitutiva 2 _____ ,00

Nelle Bozze del Modello Redditi 2025 delle Società di capitali e delle Società di persone: Quadro RQ righe RQ 94 e RQ95



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Tassazione dividendo in capo al socio

Prendiamo in considerazione la distribuzione di patrimonio netto che determina DIVIDENDO tassabile per il socio:

La Circ. 37/2016 chiarisce che il «valore di mercato» attribuito rileva solo dal punto di vista contabile

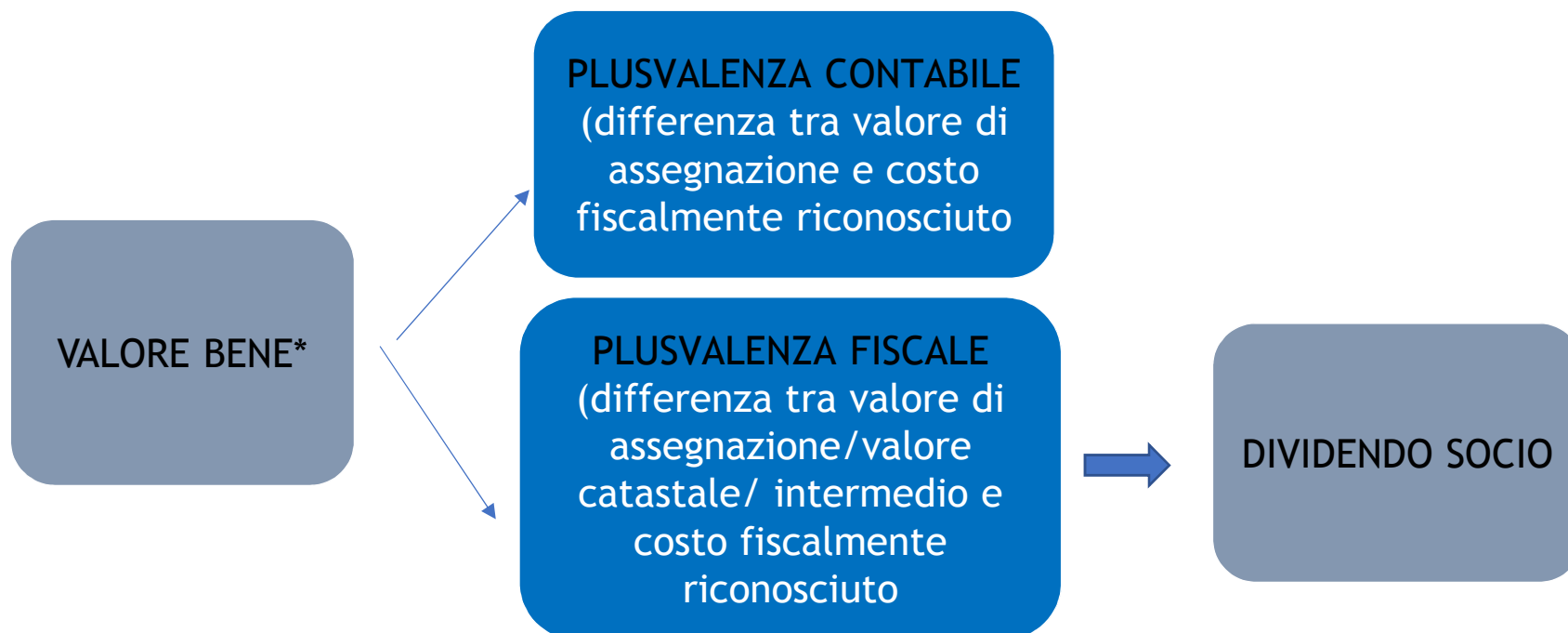
Le Circ. 26/2016 e 37/2016 confermano che sia la Società che il Socio possono effettuare l'operazione assumendo come VALORE DEL BENE* a scelta il valore normale o il valore catastale od un valore intermedio tra i due

UTILE DEL SOCIO

=

*VALORE DEL BENE- SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (PLUSVALENZA FISCALE E RISERVA IN SOSPENSIONE)

Valore del Bene in capo alla Società ed al Socio



La plusvalenza contabile può essere uguale o diversa dalla plusvalenza fiscale se il valore preso a base di calcolo è diverso dal valore di assegnazione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Tassazione in capo al Socio

L'utile al socio così come calcolato in precedenza è tassato secondo la tassazione ordinaria in base al soggetto percettore

PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE



RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA DEL 26%

PERSONE FISICHE IMPRENDITORI E
SOCIETÀ DI PERSONE



IMPONIBILE NEL LIMITE DEL 40% UTILI FINO AL 2007
DEL 49,72% UTILI FINO AL 2016
DEL 58,14% UTILI POST 2016

SOGGETTI IRES



IMPONIBILE DEL 5%

Codici tributo per versamenti

Ove non siano approvati nuovi codici tributi le imposte dovranno essere versate con i seguenti codici (riferiti alle precedenti versioni dell'agevolazione:

- **1836** - Imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione in s. semplice
- **1837** - Imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate

VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE: IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30.9.2025 o 2 RATE (60% ENTRO IL 30.9.2025 e 40% ENTRO IL 30.11.2025)

Sanzioni

Omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata. L'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità del ravvedimento operoso



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le altre agevolazioni fiscali:

L'Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale e la trasformazione nella società semplice

Paola Bonato, Commissione Accertamento, ODCEC Roma

Roma 12 05 2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Imprenditore individuale Estromissione dell'immobile strumentale (Articolo 1 Comma 37 della L. 207/2024)

Il comma 37 disciplina l'estromissione dei beni di imprese individuali poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.

La norma consente all'imprenditore di escludere beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2024 dal patrimonio dell'impresa dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica all'impresa individuale che può anche essere:

- impresa familiare
- In liquidazione
- impresa acquisita per donazione o successione in data successiva al 31-10-2024 a condizione che il donatario (ovvero l'erede in caso di successione) abbia proseguito l'attività.

Gli effetti dell'estromissione agevolata retroagiscono all'1.1.2025 come da risoluzione Agenzia delle Entrate 20.10.2008 n. 390

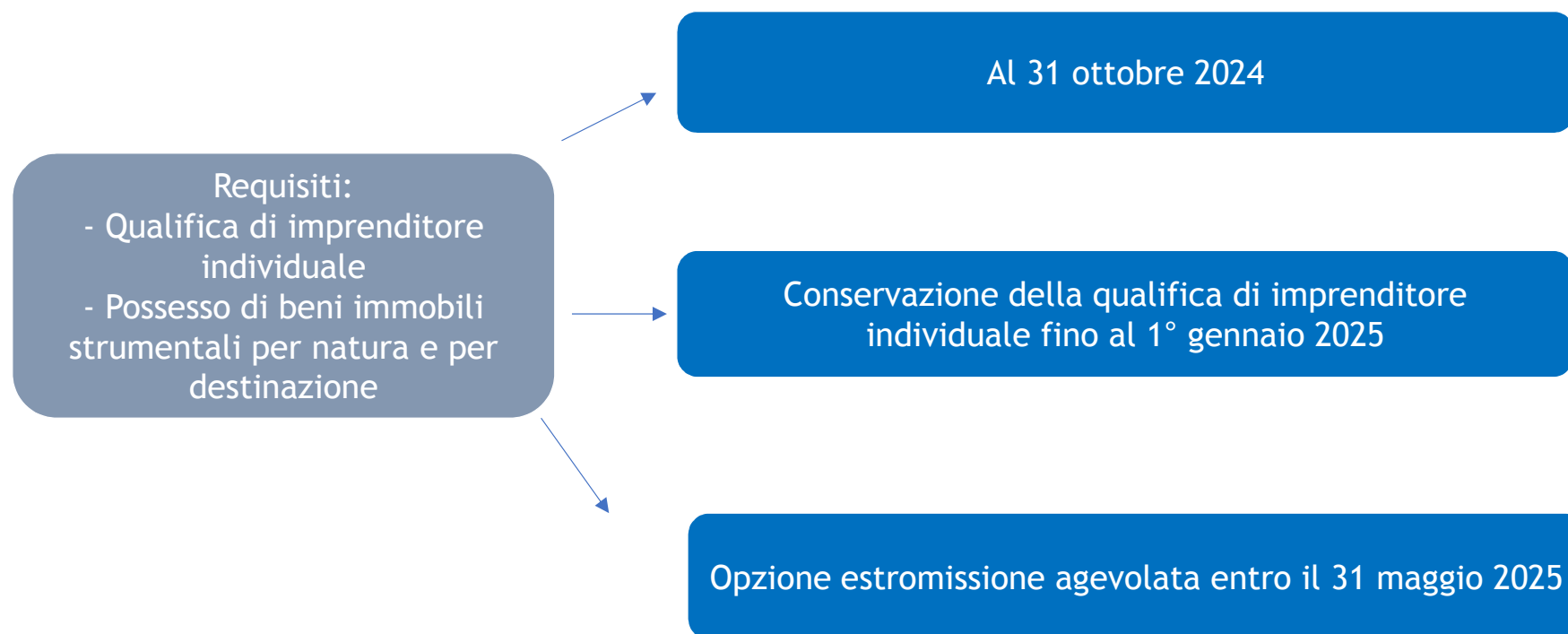


Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Estromissione agevolata di immobili dell'imprenditore individuale





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Estromissione agevolata: requisito soggettivo

L'agevolazione si applica	L'agevolazione non si applica
All'impresa individuale anche: - Impresa familiare - In liquidazione - Acquisita per donazione (successione) dopo il 31/10/2024 se il donatario (erede) prosegue l'attività	All'impresa individuale: - in procedura concorsuale - con attività cessata al 1/1/2025 - concessa in affitto o usufrutto prima del 1/1/2025 (mancanza qualifica imprenditore) - con immobile da estromettere acquisito dopo il 31/10/2024 - con immobile venduto prima del 1/1/2025 - notificati successivamente ed entro il 31/3/2025



Estromissione agevolata: requisito oggettivo

L'agevolazione si applica	L'agevolazione non si applica
Immobili strumentali per natura (gruppi catastali B, C, D, E, categoria A/10) anche se concessi il locazione Immobili strumentali per destinazione anche se di categoria catastale abitativa	Immobili che costituiscono beni «merce» Immobili non strumentali né per natura né per destinazione
Possono essere oggetto di esclusione anche gli immobili posseduti dall'imprenditore in comunione per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore	

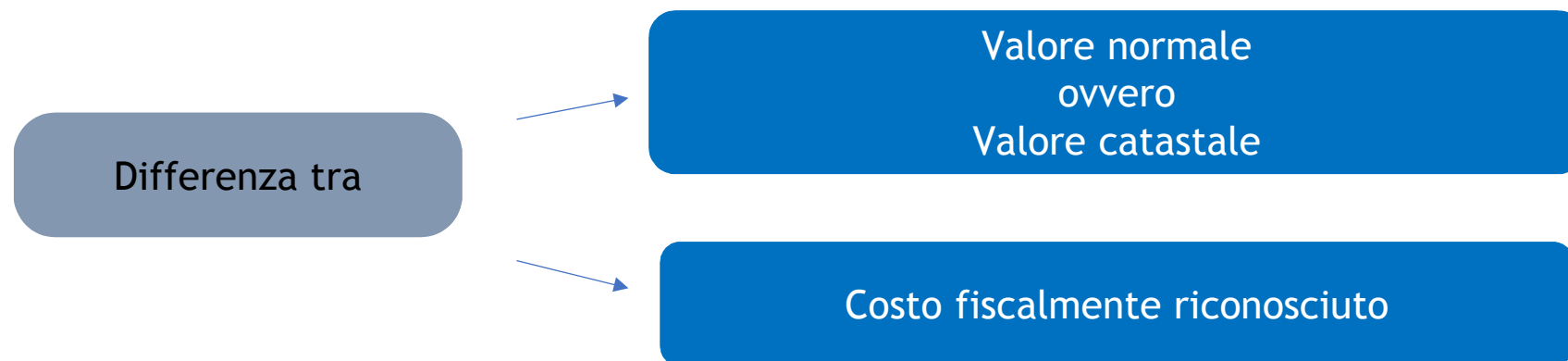


Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



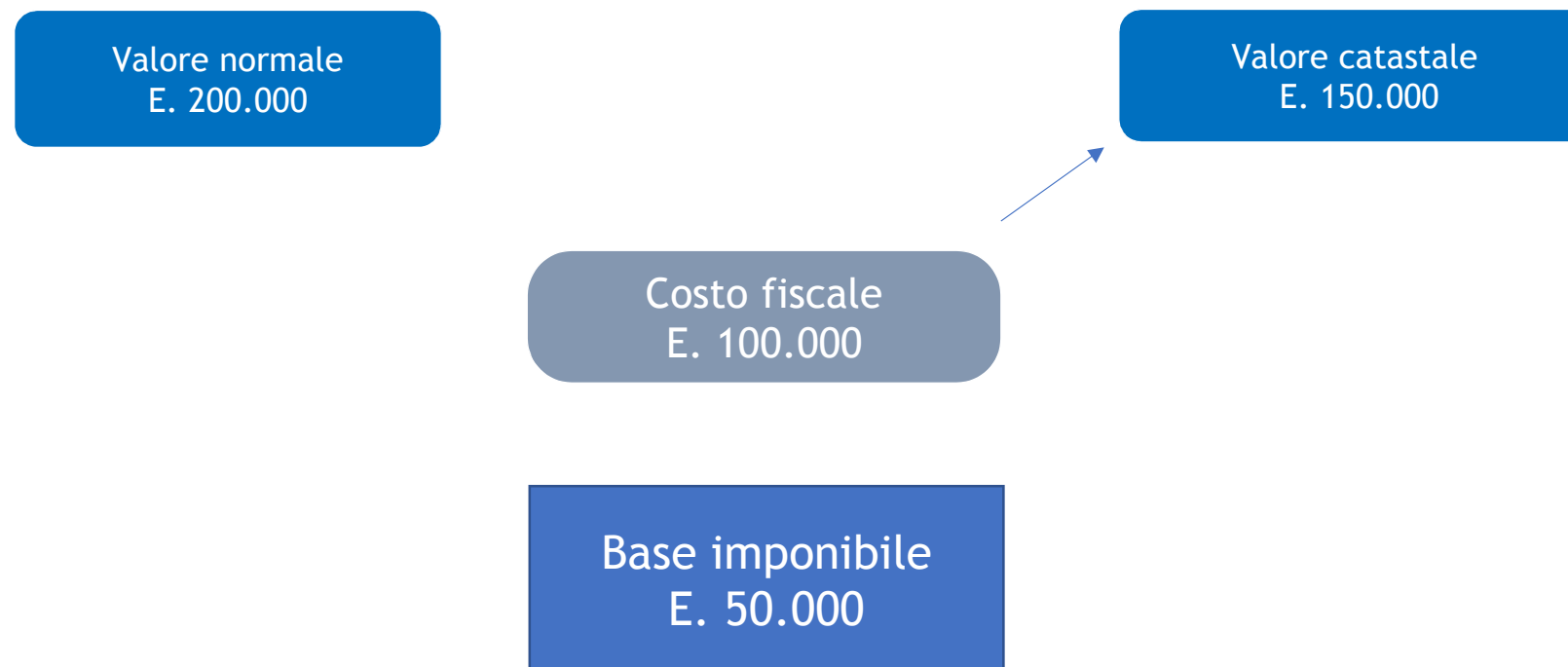
FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

*Estromissione agevolata:
determinazione della base imponibile dell'imposta
sostitutiva*



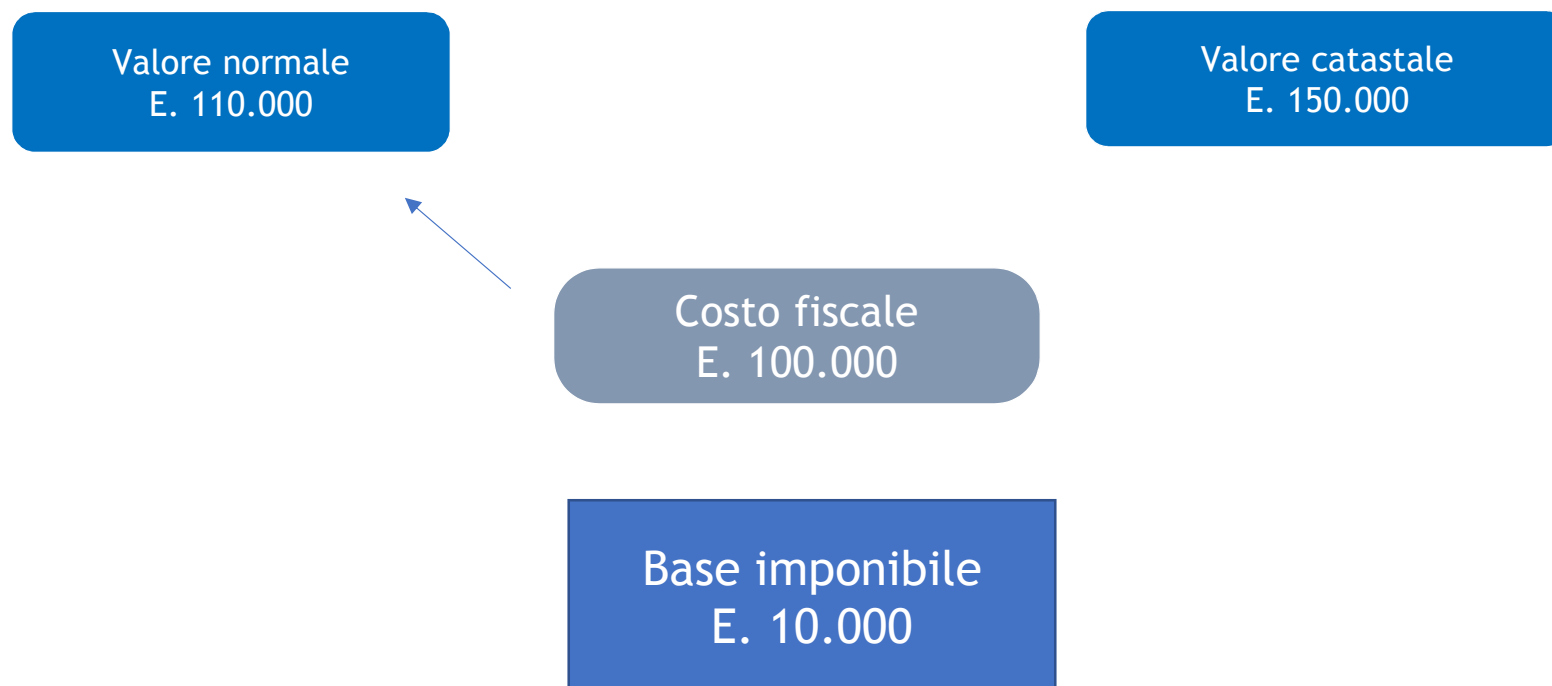


Estromissione agevolata: determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva





Estromissione agevolata: determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva





Estromissione agevolata: determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva

Valore normale
E. 80.000

Valore catastale
E. 150.000

Costo fiscale
E. 100.000

Base imponibile
zero



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Estromissione agevolata: tassazione della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi

Imposta sostitutiva
IRPEF/IRAP dell'8%



Versamento in unica soluzione
Ovvero
in due rate senza interessi:

- 60% entro il 30/11/2025
- 40% entro il 30/06/2026



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Trasformazione agevolata nella società semplice

Quale Società si può trasformare in Società Semplice?

LE SOCIETA' CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE LA GESTIONE DI:

- Beni immobili non strumentali per destinazione
- Beni mobili iscritti nei pubblici registri

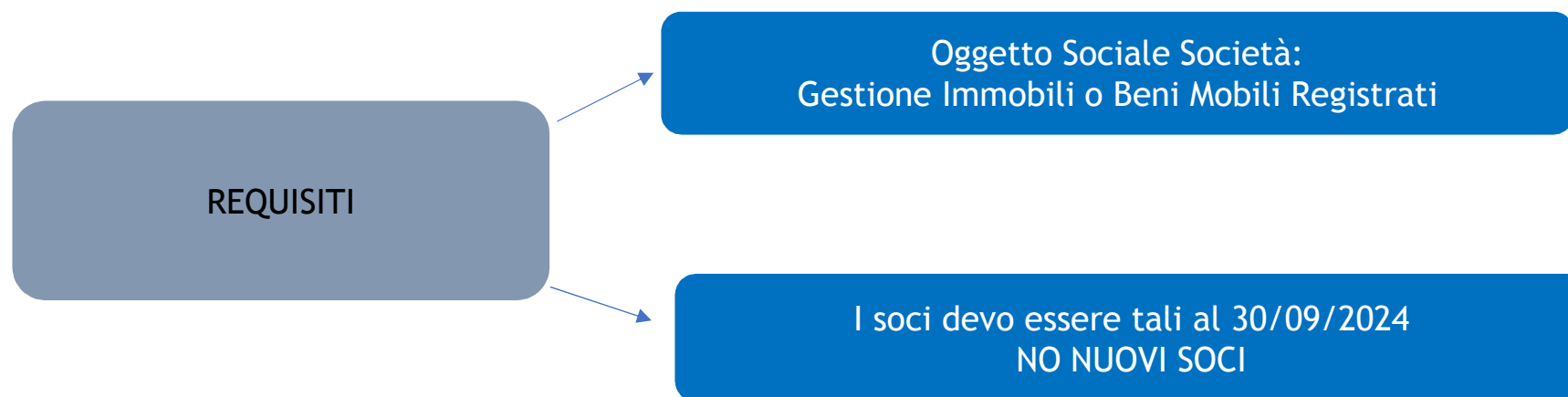


Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Trasformazione agevolata in Società Semplice





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Date da ricordare per la trasformazione nella società semplice

30 SETTEMBRE 2025

ATTO DI TRASFORMAZIONE

1^ RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA 60%

30 NOVEMBRE 2025

2^ RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA 40%



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



L'attuale situazione della disciplina delle società di comodo

Nicola Reale, Commissione Accertamento, ODCEC Roma*

Roma 12 05 2025

* Funzionario Agenzia delle Entrate - Intervento a titolo personale



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Quale disciplina per chi non aderisce all'assegnazione agevolata

- Società di comodo: articolo 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- Società in perdita sistematica: D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (abrogata dal 2022);
- Disciplina dei beni concessi in godimento ai soci: D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

La disciplina delle società non operative è stata introdotta allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società.

In sostanza, la disciplina intende penalizzare quelle società che al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costruite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Prassi di riferimento

- Circolare 04 agosto 2006, n. 28;
- Circolare 02 febbraio 2007, n. 5;
- Circolare 15 marzo 2007, n. 14;
- Circolare 04 maggio 2007, n. 25;
- Circolare 09 luglio 2007, n. 44;
- Risoluzione 12 marzo 2007, n. 43;
- Risoluzione 16 novembre 2007, n. 331;
- Circolare 14 febbraio 2008, n. 9;
- Circolare 17 marzo 2008, n. 21;
- Circolare 11 giugno 2012, n. 23;
- Circolare 24/09/2012, n. 36.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Relazione governativa all'art. 3, co. 37, L 662 del 1996

La disciplina in esame è finalizzata a «disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo teso a nascondere l'effettiva proprietà dei beni, di solito di rilevante valore. Il fenomeno, com'è noto, riguarda l'uso improprio della struttura societaria che anziché essere finalizzata all'esercizio produttivo di attività commerciali, viene impiegata per consentire l'anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione dei costi che hanno poco o nulla a che fare con l'attività che secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell'effettivo proprietario.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società

La funzione istituzionale di ciascuna società è quella di consentire l'esercizio in comune a due o più persone di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.)

Comunione a scopo di godimento

Comunione costituita e mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose (art. 2248 c.c.)

Nell'ordinamento societario non si rinvencono norme che permettono di contrastare il fenomeno delle società di comodo. In casi estremi, si potrebbe pensare alla simulazione ex art. 1414 c.c. o alla dichiarazione di nullità del contratto di società, invocando l'art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge: la causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa). In quest'ultimo caso, previa dimostrazione di un utilizzo dell'istituto societario per esercitare attività vietate, si delineerebbe una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2332 c.c.

Società non Operative

La disciplina delle società non operative è contenuta nei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater dell'art. 30, della legge 23.12.1994, N. 724.

La disciplina si fonda su due presunzioni legali relative che operano in modo sequenziale.

Prima presunzione: le società si considerano non operative se non superano il test di operatività che individua i ricavi minimi; la presunzione ha natura antievasiva e si basa sul presupposto che determinati assets, in un contesto societario, sono in grado di produrre reddito.

Seconda presunzione: il reddito e il valore della produzione netta IRAP delle società non operative si presume non inferiore all'importo minimo forfettariamente e normativamente determinato.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Definizione di società non operativa

Una società si considera “non operativa” qualora non superi il c.d. test di “operatività”, vale a dire quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali al valore di taluni beni patrimoniali della società espressamente individuati dall’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994 (c.d. ricavi minimi presunti).

La disciplina mira a colpire l’abuso della persona giuridica attraverso una tassazione dissuasiva (IRES, IRAP e IVA).

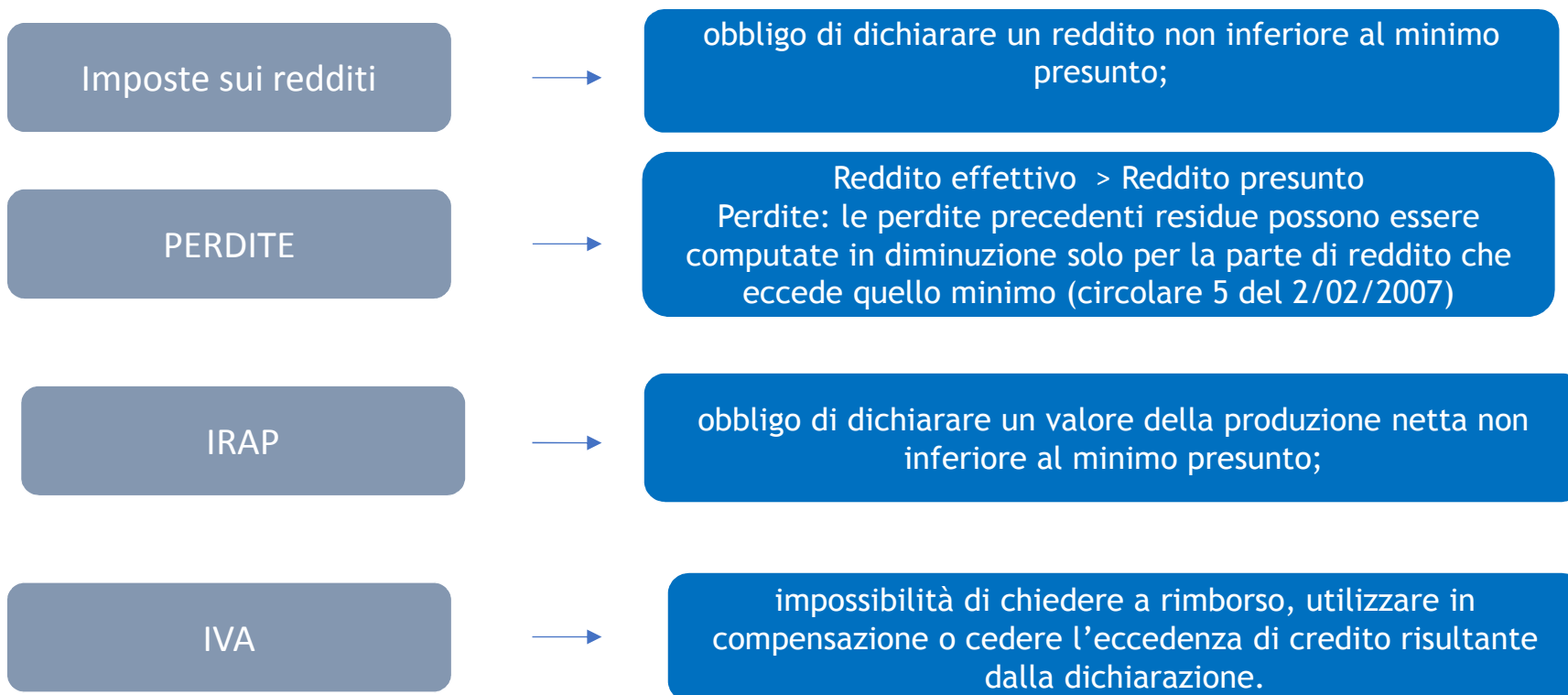


Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Conseguenze le mancato superamento del test di operatività



Soggetti coinvolti

SPA, SAPA, SRL, SNC, SAS e società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Si ritiene che la disciplina si applichi anche nei confronti dei soggetti formalmente domiciliati all'estero, per i quali trova attuazione la disciplina dell'esteroinvestizione di cui all'art.73, del TUIR.

Soggetti esclusi

Società semplici, società cooperative, mutue assicurazioni, enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, società consortili, società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di esclusione

- Obbligo di costituirsi come società di capitali;
- Soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- Società in amministrazione controllata o straordinaria;
- Società che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- Società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
- Società con numero di soci non < 50 ;
- Dipendenti mai inferiori a 10 unità nei due esercizi precedenti;

.....segue



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di esclusione (segue)

- Società in fallimento, liquidazione giudiziarica, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- Valore produzione (raggrup. A del CE) > valore dell'attivo dello Stato patrimoniale);
- Soci enti pubblici in misura non < 20%;
- Punteggio ISA pari almeno a 9 nel periodo d'imposta di applicazione o come media tra il periodo d'imposta di applicazione ed il periodo precedente (art. 9-bis D.L. 24/04/2017, n. 50 - Provv. Dir. Agenzia 22/04/2024).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di disapplicazione automatica prov. 23861 del 14.02.2008

- Società in liquidazione;
- *Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria; (sostituita dal Prov. 2012/87956)*
- Società sottoposte a sequestro penale o confisca;
- Immobili locati a enti pubblici o locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998
- Detenzione di partecipazioni in società non di comodo;
- Accoglimento in precedenti periodi d'imposta, se non sono variate le condizioni.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Ulteriori cause di disapplicazione automatica prov. 23861 del 11.06.2012

- Società che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.; (in precedenza era stato precisato che la determinazione forfettaria del reddito poteva essere apprezzata al solo fine di disapplicare l'obbligo di dichiarare un reddito minimo (circolare 1 ottobre 2010, n. 50).
- Società che si assoggettano ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero di liquidazione giudiziarie.
- Adempimenti e versamenti sospesi o differiti a causa di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 Legge 24/02/1992, n. 225. (abrogato da d. lgs 1/2018, art. 48). La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.

Test di operatività

Al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina sulle società di comodo è necessario sottoporsi al test di operatività.

Per i soggetti non tenuti ai fini fiscali alla redazione del bilancio, il valore dei beni deve essere desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 dpr n. 600/1973.

Test di operatività: ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) - valori dei ricavi minimi (somma dei valori che risultano dall'applicazione dei coefficienti previsti nel comma 1, dell'art. 30, Legge 724/1994).

Assume rilevanza la media del triennio (anno di riferimento e biennio precedente).

In linea generale il valore dei beni da assumere è quello medio dell'esercizio e dei due precedenti.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Test di operatività

Determinazione ricavi minimi: coefficienti:

- **2%** del valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) del TUIR (azioni e quote di partecipazione in soggetti IRES, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e strumenti finanziari simili alle azioni, quote di partecipazioni in società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, nonché i crediti).
- **6%** del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8- bis, comma 1, lett a) del DPR 633 del 1972, anche se detenute in locazione finanziaria; per gli A10 la percentuale è del 5%, per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è del 4%. Per gli immobili situati in comuni con popolazione < 1000 abitanti 1%.
- **15%** del valore delle altre immobilizzazioni, anche se detenute in locazione finanziaria.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Riforma della disciplina delle società di comodo

Il DDL - delega al governo per la riforma fiscale - presentato il 23.03.2023, all'art. 9 tratta della revisione della disciplina delle società di comodo.

Testualmente: “il legislatore delegante ha inteso operare una profonda revisione della disciplina delle società non operative , prevedendo criteri specifici, da aggiornarsi periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, riconducendo così la normativa alla sua *ratio* originaria di contrastare le società che esercitano un'attività di mero godimento e non un'effettiva attività d'impresa. [...]”. Per definire questi nuovi parametri si farà riferimento ai principi già esistenti in materia di IVA e dovranno essere considerate le pronunce, in materia, della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea.

“Dovranno, inoltre, essere individuate cause di esclusione dell'applicazione della disciplina che apprezzino la circostanza che la società abbia in organico un numero minimo di lavoratori dipendenti. Dovranno, altresì, essere escluse le società appartenenti a settori regolamentati che offrono garanzia di esclusione di utilizzo della forma societaria per l'esercizio di attività di mero godimento da parte delle persone fisiche”.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Nuovi coefficienti Test di operatività art. 20 D. Lgs. 192/2024 «revisione del regime impositivo dei redditi»

- 1% del valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) del TUIR (azioni e quote di partecipazione in soggetti IRES, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e strumenti finanziari simili alle azioni, quote di partecipazioni in società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, nonché i crediti).
- 3% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lett a) del DPR 633 del 1972, anche se detenute in locazione finanziaria; per gli A10 la percentuale è del 2,5%, per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è del 2%. Per gli immobili situati in comuni con popolazione < 1000 abitanti 0,5%.
- 6% delle immobilizzazioni costituite da beni di cui all'art. 8-bis, primo comma, lett a), DPR 633/72, anche in locazione finanziaria
- 15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche se detenute in locazione finanziaria.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Test di operatività

- Non rilevano i beni in locazione, comodato o noleggio;
- Non rilevano gli immobili concessi in usufrutto gratuito in favore di soggetti diversi dai soci o dai familiari;
- Non rilevano le immobilizzazioni in corso.

Altre immobilizzazioni

- Le immobilizzazioni immateriali comprendono anche i costi ad utilità pluriennale (avviamento, costi di impianto e ampliamento, spese di ricerca e pubblicità). L'importo è considerato al netto di quanto dedotto nei precedenti esercizi.

Test di operatività

Ai fini del test rilevano sia i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi contabilizzati, sia le immobilizzazioni e i beni in base alle risultanza medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Occorre considerare il triennio anche se i due periodi precedenti sono interessati da cause di esclusione.

Per le società costituite da meno di tre periodi d'imposta conta il periodo di osservazione e quello immediatamente precedente.

Il valore dei beni acquistati o ceduti in corso d'anno deve essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini del test occorre considerare solo le componenti ordinarie di reddito (gestione caratteristica o comunque abituale).

Test di operatività

Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1 del TUIR (il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento).

Per i beni in leasing si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, la somma dei canoni e del prezzo di riscatto.

I contributi in conto impianti rilevano in base alle tecniche di contabilizzazione adottate.



Conseguenze: Determinazione Reddito minimo

- a) 1,5% valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
- b) 4,75% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a) DPR 633/72 anche in locazione finanziaria. Per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ridotta al 3%. Per gli A10 la percentuale è ridotta al 4%, per gli immobili in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è dello 0,9%;
- c) 12% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.

Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Conseguenze: Determinazione Reddito minimo Art 20 D. Lgs 192/2024

- a) 0,75% valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
- b) 2,38% sul valore delle immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Per gli A10 la percentuale è ridotta al 2% Per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ridotta al 1,5%. Per gli immobili in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è dello 0,45%.
- c) 4,75 sul valore delle immobilizzazioni indicate nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a) DPR 633/1972, anche in locazione finanziaria
- d) 12% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.

Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Conseguenze: IRAP

SI PRESUME CHE IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA NON SIA INFERIORE AL REDDITO MINIMO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 3, L. 724/1994 AUMENTATO DELLE RETRIBUZIONI SOSTENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE, DEI COMPENSI SPETTANTI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, DI QUELLE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE E DEGLI INTERESSI PASSIVI.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Conseguenze: IVA

L'ECCEDEZZA DI CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA NON E' AMMESSA AL RIMBORSO NE PUO' ESSERE OGGETTO DI COMPENSAZIONE O DI CESSIONE. QUALORA PER TRE PERIODI D'IMPOSTA CONSECUTIVI LA SOCIETA' O L'ENTE NON OPERATIVO NON EFFETTI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA IN MISURA NON INFERIORE ALL'IMPORTO CHE RISULTA DALL'APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1, L. 724/1994, L'ECCEDEZZA DI CREDITO NON E' ULTERIORMENTE RIPORTABILE A SCOMPUTO DELL'IVA A DEBITO RELATIVA AI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



NOVITA' MODELLO IVA ANNUALE 2025

NEL RIGO VW 26 È STATO INTRODOTTO IL CAMPO 2, CHE DEVE ESSERE COMPILATO PER INDICARE I CREDITI TRASFERITI DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO RITORNATE OPERATIVE, NON PIÙ RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO DI CUI ALL'ART 30 DELLA LEGGE N. 724 DEL 1994.

IN SOSTANZA IL CAMPO 2 DEL RIGO VW26 VA AD ACCOGLIERE LE ECCEDENZE CHE LE SOCIETÀ' DEL GRUPPO, PASSATE DA NON OPERATIVE AD OPERATIVE RITRASFERISCONO ALLA CONTROLLANTE AFFINCHÉ LE POSSA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



CORTE DI GIUSTIZIA SENTENZA C-341/22 DEL 7 MARZO 2024

I GIUDICI COMUNITARI SI SONO ESPRESSI SULLA NON COMPATIBILITA' DELLA NORMA NAZIONALE CHE NEGA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA QUALORA IL FATTURATO NON RISPETTI DETERMINATE SOGLIE RISPETTO AI PRINCIPI COMUNITARI.

SUL PUNTO LA CORTE HA STABILITO CHE «LA NORMATIVA COMUNITARIA OSTA AD UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE NEGHI LA QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AL SOGGETTO CHE, NEL CORSO DI UN DETERMINATO PERIODO, EFFETTI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA IL CUI VALORE ECONOMICO NON RAGGIUNGE LA SOGLIA FISSATA DA UNA NORMATIVA NAZIONALE...». INOLTRE, I PRINCIPI DI NEUTRALITA' E DI PROPORZIONALITA' DELL'IVA OSTANO A UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE NEGHI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA A MONTE A CAUSA DELL'IMPORTO CONDIDERATO INSUFFICIENTE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA, EFFETTUATE A VALLE.

AD OGGI, TALE PRINCIPIO NON HA ANCORA TROVATO ACCOGLIMENTO NELLA NORMA NAZIONALE, PERTANTO, PERMANE IL DUBBIO CHE LE LIMITAZIONI AL CREDITO IVA DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE CONTINUINO AD OPERARE COME IN PASSATO.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Interpello probatorio

PER SOTTRARSI ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE SOCIETÀ NON OPERATIVE È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE UN'ISTANZA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT. B, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 11.

NELLO SPECIFICO, È POSSIBILE PRESENTARE UN ISTANZA DI INTERPELLO PROBATORIO PER CHIEDERE LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA IN PRESENZA DI OGGETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE IL SUPERAMENTO DEL TEST DI OPERATIVITÀ.

INVERO, IL COMMA 2 DELL'ART. 11 L. 212/2000 INTRODOTTO DAL D.LGS. 30/12/2023, N. 219, HA STABILITO CHE L'INTERPELLO PROBATORIO PUO' ESSERE PRESENTATO SOLO DAI SOGGETTI IN ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E DA CHI PRESENTA INTERPELLO PER I NUOVI INVESTIMENTI.

QUALORA LE “OGGETTIVE SITUAZIONI” SI RIFERISCANO SOLO AD ALCUNI ASSET, OVVERO RIGUARDINO SOLO PARTE DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, POTRÀ ESSERE EMESSO UN PROVVEDIMENTO DI DISAPPLICAZIONE PARZIALE.

L'ISTANZA DI INTERPELLO NON È VINCOLANTE PER IL CONTRIBUENTE.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di esclusione valutabili dagli uffici

- LA CIRCOSTANZA CHE LA SOCIETÀ SI TROVI IN UN PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NON COSTITUISCE PIÙ UNA CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA. TUTTAVIA, TALE CIRCOSTANZA PUÒ RILEVARE COME UNA DELLE POSSIBILI “SITUAZIONI OGGETTIVE” DA SOTTOPORRE ALL'UFFICIO PER OTTENERE LA DISAPPLICAZIONE DEL REGIME SNOP;
- L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA INDIVIDUATO COME ESEMPI DI PERIODI DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, I PERIODI SUCCESSIVI AL PRIMO IN CUI LA SOCIETÀ NON HA ANCORA INIZIATO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN QUANTO:
 - LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SI È PROTRATTA OLTRE IL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA PER RAGIONI INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELL'IMPRESA.
 - NON SONO STATE OTTENUTE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.
 - VIENE SVOLTA ESCLUSIVAMENTE UN'ATTIVITÀ DI RICERCA PROPEDEUTICA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, LA QUALE NON CONSENTE DI PER SÉ LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di esclusione valutabili dagli uffici

Il caso della liquidazione volontaria (circolare 2/2/2007, n. 5)

- La liquidazione volontaria può rappresentare una “potenziale situazione oggettiva” da sottoporre agli uffici in sede di presentazione di istanza di interpello;
- Tale situazione può assumere rilevanza solo se l’attività della società è effettivamente finalizzata al realizzo del patrimonio ed alla definizione dei rapporti in essere;
- Pertanto, l’istanza potrebbe incorrere in un parere negativo in assenza di adeguate iniziative volte a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale, ovvero in presenza di eventi non rispondenti alle finalità proprie della liquidazione, quali, ad es. il godimento personale da parte dei soci o dei loro familiari, dei beni sociali.
- L’agenzia delle entrate (circ. 9/7/2007, n. 44) ha escluso la disapplicazione nel caso di una società immobiliare che ha continuato a porre in essere atti tipici dell’attività ordinaria (affidamento a intermediari di incarichi di ricerca inquilini).
- N.B. al ricorrere di determinate circostanze la liquidazione rientra tra le fattispecie di disapplicazione automatica.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di esclusione valutabili dagli uffici

Il caso della Holding (Circ. 2/02/2007, n. 5; Circ 4/05/2007, n. 25)

- L'operatività della holding è subordinata anche alla circostanza che le partecipate distribuiscano dividendi in misura tale da consentire di superare il test di operatività. Pertanto, occorre valutare se e quando la mancata erogazione dei dividendi costituisca una ragionevole ipotesi per ottenere la disapplicazione;
- Ne consegue che l'indagine dell'operatività deve essere trasferita anche in capo alle società partecipate;
- A tal riguardo, l'A.E. ha evidenziato alcune “oggettive situazioni” che potrebbero portare all'accoglimento dell'istanza:
 - Società partecipate con riserve di utili non sufficienti, in caso di integrale distribuzione, a consentire alla holding di superare il test di operatività;
 - Mancata distribuzione di dividendi dovuta alla necessità di coprire le perdite;
 - Società partecipate che si trovano in fase di avvio dell'attività;
 - Società partecipate che operano in settori in crisi.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Cause di esclusione valutabili dagli uffici

IL CASO DELLA HOLDING (CIRC. 2/02/2007, N. 5; CIRC 9/7/2007, N. 44)

- SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUITE DA SPECIAL PURPOSE VEHICLE, CHE DIMOSTRANO DI DOVER NECESSARIAMENTE IMPIEGARE I PROVENTI CONSEGUITI DALLA SOCIETÀ TARGET PER IL RIMBORSO DEI DEBITI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DELLA TARGET STESSA;
- MANCATA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE DI UTILI TEORICAMENTE SUFFICIENTI A CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DEL TEST DA PARTE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA, QUALORA TALE MANCANZA DERIVI DALL'INTENTO DI PORTARE AD ATTUAZIONE UN PIANO DI AUTOFINANZIAMENTO.

N.B. L'AGENZIA HA RITENUTO CHE “NON È POSSIBILE PROCEDERE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISAPPLICATIVO A BENEFICIO DI UNA HOLDING QUALORA SIA STATA RIGETTATA L'ISTANZA PRESENTATA DA UNA O PIÙ DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE”.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Causa di esclusione valutabili dagli uffici

Il caso delle immobiliari (Circ. 2/02/2007, n. 5; Circ 9/07/2007, n. 44)

Le società immobiliari che hanno per oggetto la realizzazione e la successiva locazione di immobili possono far valere le seguenti «oggettive situazioni» per ottenere la disapplicazione totale o parziale della disciplina:

- In bilancio sono iscritte solo immobilizzazioni in corso di realizzazione;
- la società dimostra l'impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il test di operatività;
- impossibilità di modificare i canoni di locazione in corso;
- temporanea inagibilità dell'immobile;
- società con vecchio canone di locazione: la società dimostra che il canone allora pattuito era almeno pari al canone di mercato;
- acquisto di terreni con blocco edificatorio previsto da legge regionale che li rende poco «appetibili» sul mercato: possibile la disapplicazione se la società ha proceduto all'acquisto prima della legge regionale (altrimenti scelta imprenditoriale consapevole).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Disapplicazione nel periodo pandemico

Nell'interrogazione parlamentare del 23 giugno 2021 il MEF ha evidenziato che non è stata approvata nessuna norma che consente di disapplicare la normativa della società di comodo nel periodo pandemico. Resta ferma la possibilità di presentare interpello per dimostrare che l'emergenza epidemiologica ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze, dei proventi, nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al cui all'art. 30, Legge 724/1994.

Invero, il Prov. dell'11.06.2012 ha previsto che disapplicano il regime le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Senza entrare nel merito di specifiche proroghe, si osserva che nel 2020 gli adempimenti e i versamenti sono stati differiti dal 16 al 20 marzo causa Covid.

Va rilevato che l'art. 5, legge 225/1992 è stato abrogato dal D. Lgs 1/2018 ed è stato riproposto nell'art. 24 del medesimo D.Lgs. (ai fini della validità v. art. 47).

Società in perdita sistematica

L'articolo 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del DL 138/2011 ha introdotto la disciplina delle società in perdita sistematica.

Nello specifico, è stato stabilito che le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi (inizialmente erano tre - modifica: d.lgs 175/2014) o che nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale (inizialmente erano due) e una con reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 724/1994, devono ritenersi società di comodo.

Le cause di esclusione si riferiscono al periodo d'imposta da tassare. Le cause di disapplicazione rilevano nel periodo di osservazione

Conseguenze: si applicano le penalizzazioni previste nell'art. 30, legge 724/1994 a decorrere dal periodo successivo al quinquennio di osservazione

La disciplina è stata abrogata dall'art. 9 D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (decreto semplificazioni), con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.

Ultimo anno di applicazione: 2021 (quinquennio 2016-2017-2018-2019-2020).

Beni concessi in godimento ai soci

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h-ter del TUIR: è reddito diverso la differenza tra il valore di mercato (valore normale) e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

L'agenzia delle Entrate ritiene che per esigenze di semplificazione il valore normale degli autoveicoli deve essere determinato ai sensi dell'art. 51, co. 4 del TUIR (circolare 24 settembre 2012, n. 36).

Il reddito diverso sopra menzionato a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall'art. 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data della maturazione.

Per esigenze di certezza e documentabilità il corrispettivo annuo e le altre condizioni devono risultare da certificazione scritta di data certa antecedente all'utilizzo del bene (circolare 15.06.2021, n.24)

In assenza di tale documentazione il contribuente può comunque dimostrare diversamente gli elementi essenziali dell'accordo (circolare 24,09,2012, n. 36).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Beni concessi in godimento ai soci

I concedenti sono:

- L'imprenditore individuale;
- Le società di persone;
- Le società di capitali;
- Le società cooperative;
- Le stabili organizzazioni di società non residenti;
- Gli enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse le società semplici.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Beni concessi in godimento ai soci

Le disposizioni riguardanti l'assegnazione dei beni in godimento si differenziano dall'autoconsumo familiare, dall'assegnazione dei beni ai soci, nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto la disposizione riguarda beni che non fuoriescono dal regime di impresa.

Obbligo di comunicare i dati relativi ai beni dell'impresa concessi o ricevuti in godimento:

- i beni dell'impresa sono quelli strumentali, i beni merce e gli immobili patrimonio.
- per l'imprenditore individuale assumono rilevanza i beni indicati nell'inventario;
- per le società tutti i beni.

Si tratta di beni posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione (anche finanziaria), noleggiati o ricevuti in comodato.

Sono esclusi i beni di valori non superiori a 3.000 € al netto dell'IVA. Sono esclusi gli alloggi a proprietà indivisa concessi ai soci, atteso lo scopo mutualistico.

Comma 36 quaterdecies dell'art. 2 D.L. 138/2011: indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento (comprese le spese di manutenzione e di gestione). Deroga: nei casi in cui una norma già prevede limiti alla deducibilità dei costi (es. autoveicoli).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Beni concessi in godimento ai soci

Indeducibilità dei costi

Se il bene viene concesso in godimento ai soci o ai loro familiari da una società di persone o da una società che ha optato per la trasparenza ex art. 116 del TUIR il maggior reddito derivante dall'ineducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori.

Doppia imposizione

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione il reddito diverso da tassare in capo all'utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell'ineducibilità dei costi.

Fringe Benefit

Le disposizioni di cui alla lettera h-ter dell'art. 67 del TUIR non trovano applicazione quando l'utilizzatore è dipendente della società/impresa/lavoratore autonomo in quanto, in queste ipotesi, l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina fiscale di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR.

COMUNICAZIONE: per le modalità v. Provv. 16.11.2011 e seguenti.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Mauro Della Porta, Membro della Commissione Accertamento, ODCEC Roma

Roma 12/05/2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

SENTENZA DEL 02/01/2017 N. 1/2

COMMISSIONE TIBUTARIA REGIONALE DI AOSTA

Onere della prova a carico delle società di comodo o non operative

In materia di società di comodo o non operative spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni, indipendenti dalla propria volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. La CTR di Aosta, ispirandosi alla sentenza n. 21358/2015 della Suprema Corte, ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio in un contenzioso proposto avverso il diniego di disapplicazione di norme tributarie antielusive ex art. 37 bis, comma 8, DPR 600/73. Nel caso di specie il mero protrarsi per molti anni dell'inagibilità di un immobile, unico cespite iscritto a bilancio, non può configurarsi come circostanza oggettiva che giustifica la disapplicazione della normativa antielusiva in mancanza di prove puntuali e documentate che comprovino l'impossibilità di conseguire dei ricavi.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Le modifiche alla disciplina della società di comodo

SENTENZA DEL 13/01/2020 N. 11/3 - COMM. TRIB. REG. PER L'UMBRIA

Onere della prova e società di comodo

E' onere del contribuente provare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (cfr. Cass. 21358/15). Pertanto i giudici dell'appello hanno confermato la sentenza di primo grado riconoscendo validità all'operato dell'ufficio che, applicando i parametri di cui all'articolo 30 della legge 724/1994 in materia di società di comodo, ha determinato il reddito di una società agrituristica con l'applicazione del metodo induttivo puro (correlazione tra il valore dei beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi o proventi). Nel caso in esame i Giudici, ritenendo insufficienti le prove fornite dal contribuente ai fini dell'inapplicabilità della normativa in materia di società di comodo, hanno ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio, per mancato assolvimento dell'onere probatorio in grado di superare la presunzione legale.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2021, n.36365

Assenza di pianificazione aziendale o inettitudine produttiva

In tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all'epoca vigente, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa "inettitudine produttiva", gravando sull'imprenditore, anche collettivo, - ai sensi dell'art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall'art. 375 c.c.i., in coerenza con l'art. 41 Cost. - l'obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Sicché in tal caso, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell'operatività della "business judgement rule", sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, n.28251

Società di comodo e disciplina antielusiva

In tema di società di comodo, ai fini dell'applicabilità della disciplina antielusiva di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 relativa alle società non operative, l'art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 è applicabile con riferimento alle rivalutazioni successive alla sua entrata in vigore, mentre l'art. 3, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 si limita ad estendere la cit. previsione alle rivalutazioni operate con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione legislativa medesima.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, n.28251

Mancato superamento del test di operatività

In tema di società di comodo, l'interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (vigente "ratione temporis"), non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente, nè comporta l'elisione della facoltà, per quest'ultimo, di superare la presunzione legale di non operatività sancita dal primo comma della disposizione citata, assumendo all'uopo rilievo i principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), per effetto dei quali non è impedito al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all'interpello resa dalla Amministrazione - senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque impugnare gli atti successivi di applicazione delle disposizioni antielusive - sia di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, n.11153

Società di comodo: dati presuntivi reddito

Con riferimento alle società di comodo, i parametri di alla l. n. 724 del 1994, art. 30 non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi sulla cui base l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, n.4946

Prova contraria a carico del contribuente

In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita “ex lege”, non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, n.27976

Disapplicazione delle norme antielusive

In tema di società di comodo, la disapplicazione della normativa antielusiva, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, impone all'impresa di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità oggettiva di esercitare l'attività produttiva e conseguentemente di ottenere proventi, sicché non può riconoscersi nel caso in cui la loro mancata percezione dipenda da una scelta volontaria dell'imprenditore, qual è quella di cedere in comodato d'uso gratuito i beni aziendali.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, n.24314

Impossibilità di conseguire il reddito minimo per situazioni di carattere straordinario

In tema di società “di comodo”, l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, n.1230

Istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19.

(Nella specie, la S.C. ha respinto la pretesa dell'Ufficio che aveva ritenuto la non **autonoma impugnabilità** del parere fornito dal Direttore regionale sull'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, avanzata dal contribuente, in quanto non avente natura provvedimento vincolante).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, n.34642

Iva e società di comodo

In tema di Iva, nel caso in cui sussistano le condizioni soggettive e oggettive di applicabilità della disciplina relativa alle società di comodo di cui alla l. n. 724 del 1994 in ragione del mancato superamento del c.d. test di operatività, il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria, dimostrando, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 citata, la presenza di quelle oggettive condizioni che hanno impedito il **conseguimento dell'ammontare minimo di ricavi**, dell'incremento di rimanenze, di proventi e di reddito o non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva, così da consentire la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.

(Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia, non fosse sufficiente dimostrare che l'inoperatività era dipesa dalla mancata conclusione dell'immobile da utilizzare per lo svolgimento dell'attività, dovendosi altresì provare che il ritardo era stato determinato da ragioni estranee al contribuente e non riconducibili a sua volontà).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. II, 09/12/2019, n.1747

Il mancato raggiungimento di redditi

In materia di società di comodo, l'”impossibilità”, per situazioni oggettive di carattere straordinario, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30 della L. n. 724 del 1994, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2019, n.4019

Società di comodo e reddito minimo presunto

In tema di società di comodo, “l'impossibilità” per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario - la cui prova è a carico del contribuente - non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva omissso ogni considerazione sulla crisi del settore automobilistico quale elemento determinante della scelta aziendale di riconversione della produzione nel settore dei pannelli solari).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 18/01/2019, n.276

Società di comodo: parametri di riferimento

In materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive (e straordinarie), specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2018, n.18912

Studi di settore e società di comodo

In tema di accertamento fondato su studi di settore, la causa di esclusione della presunzione di non operatività delle società di mero godimento (cd. società di comodo) prevista dall'art. 30, comma 1, n. 6-sexies della l. n. 724 del 1994, è una norma sostanziale, idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito, sicché è priva di efficacia retroattiva.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2018, n.16204

Determinazione presuntiva del reddito

In tema di società di comodo, il meccanismo di determinazione presuntiva del reddito di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, superabile mediante prova contraria, non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, rispetto al quale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04) ha affermato che una normativa nazionale che si fondi sull'esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se un'operazione consista in una **costruzione di puro artificio** ai soli fini fiscali, e quindi elusiva, va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive, ove il contribuente sia messo in grado, senza oneri eccessivi, di dimostrare le eventuali **ragioni commerciali** che giustificano detta operazione.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. I, 24/04/2018, n.204

Test di operatività delle società di comodo

Il test di operatività delle società di comodo non legittima il controllo automatizzato, infatti, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di liquidazione delle imposte dei contributi e dei premi dovuti, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2018, n.9852

Possibilità di proporre istanza di interpello

In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società (cd. “**test di operatività dei ricavi**”), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle “disposizioni antielusive”), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all'esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell'avviso di accertamento.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Le modifiche alla disciplina della società di comodo

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2018, n.4156

Quando è legittimo l'accertamento con maggiore reddito?

È contestabile da parte dell'amministrazione finanziaria il maggior reddito nei confronti dell'impresa che non supera il test di operatività previsto per le società di comodo anche se la stessa impresa ha cercato di risolvere il problema con un contratto di affitto aziendale



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le modifiche alla disciplina della società di comodo

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione civile, con sentenza n. 1506 del 18 gennaio 2022, si è pronunciata nuovamente sul tema delle società di comodo.

La Corte richiama il concetto di società “senza impresa”, o di mero godimento, e dunque “di comodo” in quanto lo strumento societario era stato utilizzato in modo improprio, come mero involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi (come per esempio l’amministrazione dei patrimoni personali dei soci) da quelli previsti dal legislatore per tale istituto.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Proposta di Direttiva Comunitaria

Va evidenziato come il 22/12/2021 la Commissione Europea ha presentato (COM (2021) 565) una **Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO** recante norme per prevenire l'abuso di entità fittizie a fini fiscali e che modifica la [Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea.](#)

La proposta, che dovrebbe entrare in vigore, una volta adottata dagli Stati membri, il **1° gennaio 2024**, punta a identificare, arrivando anche a disconoscere le agevolazioni fiscali, le società che esercitano un'attività economica minima o nulla.

Quindi dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella [proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 \(2021/0434 \(CNS\)\)](#), perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l'accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Delega di Riforma Fiscale

23 03 2023 - Delega al Governo per la riforma fiscale ART 9

Con il comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il legislatore delegante ha inteso operare una profonda revisione della disciplina delle società non operative, prevedendo criteri specifici, da aggiornarsi periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, riconducendo così la normativa alla sua ratio originaria di contrastare le società che esercitano un'attività di mero godimento e non un'effettiva attività d'impresa. Per tali società è stabilita, ai fini dell'IVA, la indetraibilità dell'imposta pagata per l'acquisto di beni (unità immobiliari classificati o classificabili in categoria catastale A - tranne A10 - e loro pertinenze, unità da diporto, aeromobili da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto) che vengono gestiti e messi a disposizione dei soci e partecipanti, e dei loro familiari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Delega di Riforma Fiscale (segue)

23 03 2023 - Delega al Governo per la riforma fiscale ART 9

La indetraibilità dell'IVA è stata, inoltre, stabilita nei riguardi delle holding di gestione, in caso di possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette a esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. I detti principi, così come quelli elaborati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea, possono essere tenuti in conto al fine di individuare le società considerate senza impresa ai fini delle imposte sui redditi.

Dovranno, inoltre, essere individuate cause di esclusione dell'applicazione della disciplina che apprezzino la circostanza che la società abbia in organico un numero minimo di lavoratori dipendenti. Dovranno, altresì, essere escluse le società appartenenti a settori regolamentati che offrono garanzia di esclusione di utilizzo della forma societaria per l'esercizio di attività di mero godimento da parte delle persone fisiche



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Delega di Riforma Fiscale (segue)

Incompatibilità e Sentenze recenti

Corte di Giustizia UE CGEU III sezione sentenza 7 marzo 2024 caso C-341/22 IVA società di comodo incompatibilità con la Direttiva IVA della disciplina italiana in materia di società di comodo

Delega di Riforma Fiscale (segue)

Incompatibilità e Sentenze recenti

Cassazione Civile sezione tributaria sentenza n. 24174 del 09/09/2024

Cassazione Civile sezione tributaria sentenza n.24176 del 09/09/2024

Cassazione Civile sezione tributaria sentenza n.24442 del 11/09/2024

Cassazione Civile sezione tributaria sentenza n.24416 del 11/09/2024



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Q&A

Grazie per l'attenzione!